

STATUTO

ALBEDO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARI BA VIA G.CAPRUZZI 234

Numero REA: BA - 456178

Codice fiscale: 06006350729

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-07-2005 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O
ALBEDO - Società Cooperativa sociale

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381, una Società Cooperativa denominata **"ALBEDO - Società Cooperativa sociale"**.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2

La sede sociale è in Bari. La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 3

La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquant), salvo anticipato scioglimento e potrà essere prorogata con le formalità previste dalla legge.

ARTICOLO 4

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso l'ultimo domicilio risultante dal Libro Soci.

TITOLO II

OGGETTO

ARTICOLO 5

In attuazione dell'art. 1 comma 1) lettera b) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come individuate e definite dall'art. 4) comma 1) della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2) comma 6 della Legge Regionale Pugliese 1 settembre 1993 n. 21 e da loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni. Le persone svantaggiate, innanzi definite ed inserite nell'attività produttiva e nella composizione sociale della cooperativa, devono rispettare le proporzioni minime previste dall'art. 4) comma 2) della Legge 8 novembre 1991 n. 381 dell'art. 2) comma 5 della Legge Regionale Pugliese 1 settembre 1993 n. 21. In conseguenza di quanto detto nei commi precedenti, lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa si avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci, salvo il ricorso a collaborazioni esterne nei casi in cui se ne presenti l'esigenza.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	La cooperativa è retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	La cooperativa può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione delle proprie finalità.	
	I soci potranno effettuare finanziamenti e la società potrà da essi raccogliere fondi, gratuitamente o remunerandoli, giusta delibera assembleare purchè detti finanziamenti avvengano nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.	
	La cooperativa può effettuare la raccolta di prestiti sociali, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento interno approvato dall'assemblea sociale. E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.	
	ART. 6	
	In relazione allo scopo indicato all'art. 1 lett. b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 la società, senza finalità di lucro, ha per oggetto l'erogazione a soggetti pubblici e privati, anche tramite gare di appalto, di servizi in genere quali:	
	- produzione e vendita all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti artigianali (oggettistica di vario tipo e più precisamente: articoli in legno, ceramica, terracotta, porcellana, di pelli vari, di tessuti sintetici e non anche dipinti o lavorati a mano, di plastica, metallo, vetro, cera, gomma ed affini, corda, paglia, vimini ed affini, fiori secchi e pasta al sale e qualsiasi altro materiale costituente i tipi di prodotti su scritti, lavori a maglia, all'uncinetto e ricamati);	
	- campionatura, produzione, assemblaggio, commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di mobili, componenti ed oggetti vari per l'arredamento di ambienti sia domestici che aziendali, amministrativi e commerciali;	
	- campionatura, produzione, assemblaggio, commercializzazione al dettaglio ed all'ingrosso di oggetti in legno, cuoio, ceramica, plastica;	

	- sviluppo e gestione di progetti/prodotti/processi di Formazione finalizzati all'acquisizione, all'accrescimento e al sostegno delle capacità lavorative, comunicative ed espressive dei soggetti svantaggiati;	
	- attività di promozione dell'educazione della salute;	
	- attività di sostegno e sviluppo delle capacità comunicative ed espressive nei soggetti svantaggiati;	
	- attività di gestione dei servizi mensa presso aziende pubbliche o private, a domicilio o in centri appositamente attrezzati per la ristorazione collettiva;	
	- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli in proprio o acquistati;	
	- attività di gestione di aziende agricole e zootecniche in proprietà o in affitto;	
	- gestione di attività agrituristiche; forme di turismo ecologico e sociale con ospitalità ad enti ed associazioni per visite a fini didattici e ricreativi; servizi per lo sviluppo del turismo enogastronomico e naturalistico con ospitalità a famiglie, gruppi; percorsi naturalistici; servizi di ricreazione naturale del benessere psicofisico;	
	- lavorazioni agricole anche a favore di terzi con propri mezzi;	
	- lavori di carico, scarico, facchinaggio, trasporto merci, gestione e movimentazione magazzini;	
	- servizi di pulizia, manutenzione, riordino, di ambienti pubblici e privati, stabili, negozi, banche, esposizioni-fiere, ospedali, strade e piazze, impianti industriali, stazioni ferroviarie ed autoportuali, servizi di sanificazione ambientale, di nettezza urbana ed ecologica di aree ed ambienti pubblici e privati, urbani, agricoli ed industriali e quindi di disinfezione, disinfestazione, deblatizzazione, diserbazione, derattizzazione, demoscazione, trattamenti antiviperi, cattura, inumazione, riesumazione e custodia di animali randagi;	
	- servizi di igiene urbana comprendenti: spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili agli urbani, rifiuti ingombranti, nonché urbani pericolosi (R.U.P.) provenienti da insediamenti civili e strutture pubbliche, urbani, extraurbani ed industriali;	
	- lavori di sistemazione del verde pubblico e privato, forestale ed agrario, manutenzione di giardini, lavorazioni meccanico-agrarie per conto terzi, ricostruzione dei boschi inquinati, danneggiati o distrutti dal fuoco, lotta agli incendi boschivi, forestazione produttiva e difesa fitosanitaria;	
	- trattamento antiparassitario ed anticrittogamico in genere;	
	- rifacimento monda mediante estirpamento delle radici infestanti, pulizia, rasatura, formazione, manutenzione e inaffiamento di tappeti erbosi pubblici e privati, quali ad esempio a titolo esemplificativo ma non esclusivo i campi sportivi etc.;	
	- lavori di estirpamento e messa a dimora di elementi vegetativi per conto di enti pubblici e privati;	

	- attività di custodia e vigilanza di beni mobili e immobili, portierato, servizi di centralino;	
	- impianti di irrigazione pubblici e privati compresi i campi sportivi, lavori idraulici e di difesa e sistemazione idraulica, impermeabilizzazione e consolidamento dei terreni;	
	- operazioni di bonifica di aree inquinate in genere ed in particolare delle zone costiere e dei litorali (lacustri, fluviali e marini);	
	- manutenzioni di strade e manutenzioni interne ed esterne di immobili in genere con particolare riguardo alle opere di pitturazione, di falegnameria, di carpenteria metallica e del legno, di idraulica, di telefonia, di impianti elettrici, di ascensore, di gas, lavori edili, idrici e fognanti;	
	- lavori di movimento terra;	
	- lavori di arredo urbano, realizzazione ed installazione di segnaletica orizzontale e verticale;	
	- servizi di volantinaggio in genere, consegna di certificati a domicilio, distribuzione di plichi, pacchi, lettere e stampe in genere;	
	- servizi di affissione pubblicitaria;	
	- assistenza ed accompagnamento di persone bisognose, trasporto portatori di handicap e gestione di servizi e attività di laboratorio a supporto di istituzioni pubbliche e private, quali, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, musei, scuole, gallerie, cinema, teatri, case di riposo, ospedali e case di cura, etc.etc.;	
	- servizi di scuola-bus con relativi autisti ed accompagnatori;	
	- attività di pubblicazione e di editoria;	
	- esecuzione di lavori amministrativi quali schedatura, riordino archivi, ricerche di mercato etc.	
	La cooperativa potrà altresì costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e commerciali , aventi pertinenza con l'oggetto sociale.	
	Essa può, inoltre, promuovere, gestire o assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre imprese aventi scopi affini o analoghi nonché associarsi ad altre cooperative e consorzi ed aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	La società potrà avvalersi di ogni agevolazione di natura fiscale, previdenziale e finanziaria prevista dalle norme vigenti.	
	ARTICOLO 7	

	La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.	
	Intendendo contribuire alla tutela del movimento cooperativo organizzato la cooperativa, aderisce sin dalla sua costituzione, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, nonché alle sue organizzazioni territoriali e settoriali.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ARTICOLO 8	
	Il numero dei soci della cooperativa è illimitato e non può essere inferiore a quello previsto dalla legge.	
	I soci sono distinti in tre categorie:	
	a) soci cooperatori;	
	b) soci sovventori;	
	c) soci volontari.	
	Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, e che:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione la propria capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	Possono essere altresì soci le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici di settore e di tecnici di amministrazione nel numero necessario al buon funzionamento della società.	
	Possono essere soci anche Enti e persone giuridiche.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.	
	Possono acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare, finanziariamente, al raggiungimento degli scopi sociali.	
	L'ammissione dei soci sovventori è limitata fino ad un massimo di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	

7 di 22

	per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 17 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 9.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 17.	
	ARTICOLO 9	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo amministrativo specificando:	
	a) le generalità complete, il numero di codice fiscale e l'eventuale numero di partita IVA;	
	b) l'attività svolta;	
	c) il numero di quote che intende sottoscrivere;	
	d) la qualifica che intende rivestire: socio cooperatore o socio sovventore;	
	e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;	
	f) ogni altra notizia richiesta dall'assemblea dei soci;	
	g) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa.	
	Se la richiesta viene inoltrata da persona giuridica la domanda deve essere corredata da copia autentica della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo, e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 8 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 8, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del ca-	

	pitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 8 bis - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione, se richiesta, e di quanto previsto nel comma a) dell'art.24.	
	In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro soci.	
	ARTICOLO 10	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle quote sottoscritte, con le modalità previste al successivo art. 24, una quota di ammissione da determinarsi da parte dell'assemblea dei soci per ciascun esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tale disposizione non si applica ai soci che durante l'esistenza della società sottoscrivano nuove quote.	
	Il socio sovventore dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso, nonchè l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere, ai sensi dall'art. 4 L.59/92, e l'impegno di versamento nei modi e nei termini fissati dall'assemblea dei soci.	
	Il socio volontario deve essere una persona fisica che eserci-	

	ti gratuitamente la propria attività in favore della cooperativa.	
	I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari si applica quanto espressamente previsto dalla Legge 8 novembre 1991 n.381.	
	ARTICOLO 11	
	Gli obblighi del socio sono stabiliti con regolamento. Il regolamento determina altresì:	
	- le sanzioni ed i procedimenti relativi;	
	- i criteri da applicarsi per la determinazione del risarcimento del danno causato dalle inadempienze del socio, anche se queste non comportano l'esclusione.	
	ARTICOLO 12	
	I soci cooperatori, con la sottoscrizione della domanda di ammissione si impegnano ad osservare ed a far osservare il presente statuto, il regolamento e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività sociale a seconda delle necessità della stessa.	
	ARTICOLO 13	
	I soci che non osservano le disposizioni del precedente art. 12, salvo cause di forza maggiore che verranno accertate dall'assemblea, saranno assoggettati al pagamento ed al risarcimento delle spese generali nonché di ammortamento e alla rifusione dei danni commerciali subiti.	
	ARTICOLO 14	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, o scioglimento della società.	
	ARTICOLO 15	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;	
	c) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con raccomandata alla società e spetterà all'organo amministrativo constatare entro sessanta giorni se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, curandone l'annotazione sul libro dei soci.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 47 Bis.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedi-	

mento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 16

La decadenza è pronunciata dall'Organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 8, e nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori della impresa sociale

Inoltre, la decadenza può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dall'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro, nonché dei soci che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 17

Oltre che nei casi previsti dalla Legge l'Organo amministrativo può escludere il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggi materialmente o moralmente la società e fomenti dissidi o disordini tra i soci;
- c) che si renda gravemente inadempiente agli obblighi imposti dalle leggi, dallo statuto, dal regolamento oppure da deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- d) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo,
- e) prenda parte ad imprese, società ed enti che abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa;
- f) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società;
- g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8 senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 47 Bis.

L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

ARTICOLO 18

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione. Essi, entro sei mesi dalla

12 di 22

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

ARTICOLO 22

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

a.1) un numero illimitato di quote per i soci cooperatori rispettivamente di valore minimo non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

a.2) azioni nominative trasferibili per i soci sovventori, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b) dalla riserva legale;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve di cui ai punti b) e c), i fondi di cui al punto d) ed il patrimonio di cui al punto e) sono indivisibili anche alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, per tale motivo non possono essere distribuite fra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della cooperativa.

ARTICOLO 23

Le quote sociali sono rappresentate da quote nominative che non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, nè possono essere cedute a terzi, o comunque negoziate con effetto verso la società salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per i possessori delle azioni di partecipazione cooperative, come previsto dall'art. 5 L.59/92.

Ogni socio può possedere più quote purchè il loro valore nominale complessivo non superi il limite fissato dalla legge agli effetti tributari per le cooperative rette dai principi della mutualità.

I soci sovventori non hanno limite di capitale sociale.

ARTICOLO 24

Il versamento delle quote sottoscritte all'atto dell'iscrizione può essere effettuato in una unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

a) almeno il venti per cento dell'importo all'atto della sottoscrizione;

b) la restante parte su richiesta dell'Organo amministrativo.

**TITOLO V
ORGANI SOCIALI**

ARTICOLO 25

Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di amministrazione e il Presidente;

c) il Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 26

	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e, laddove nominati, tutti i sindaci effettivi.	
	L'Organo amministrativo potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria può essere convocata dal Presidente entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Le assemblee sono convocate ogni qualvolta verrà ritenuto opportuno dall'Organo amministrativo o quando ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, laddove nominato, o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.	
	ARTICOLO 27	
	Sono riservate alle deliberazioni dell'assemblea i più ampi poteri ordinari e straordinari in ordine alla gestione della società.	
	L'assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio consuntivo e se dovesse ritenerlo utile anche il bilancio preventivo;	
	b) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	c) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci;	
	d) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	f) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n.142;	

15 di 22

	re soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre soci.	
	Per i soci speciali si applica l'art.8 bis del presente statuto.	
	ARTICOLO 31	
	Le assemblee sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente. Esse devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o da un notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.	
	ARTICOLO 32	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'assemblea.	
	Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote possedute.	
	I soci sovventori hanno diritto ad un voto se hanno sottoscritto fino a 100 quote, a due voti se hanno sottoscritto più di 100 quote.	
	I voti spettanti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci.	
	ARTICOLO 33	
	Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
	Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.	
	TITOLO VI	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL PRESIDENTE	
	ARTICOLO 34	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a numero sette consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi secondo le decisioni di volta in volta prese dalla assemblea ed i suoi componenti sono rieleggibili.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci.	
	I soci sovventori possono essere nominati amministratori. In ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere costituita dai soci cooperatori.	
	I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Spetta all'Assemblea determinare le medaglie di presenza dovuta per la loro attività collegiale.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri. che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente se questi non sono nominati dall'assemblea dei soci; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.	

	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di tre giorni dall'adunanza, e nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i consiglieri ed eventualmente i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	ARTICOLO 35	
	Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, procedure ed istanze giudiziarie o amministrative, nonché di transigere, conciliare e compromettere.	
	Il legale rappresentante è tenuto a dare esecuzione a tutte le delibere assunte dall'assemblea; egli quindi, a titolo esemplificativo, stipula i contratti dei quali la cooperativa è parte, la rappresenta negli organismi nei quali essa partecipa, conferisce procure e/o incarichi professionali a chi deve operare nell'interesse della stessa.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori o il Direttore, oppure loro parenti od affini, fino al terzo grado. A parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.	
	Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere bilanci consuntivi e preventivi e le relative relazioni redatte nei termini previsti dall'art. 2 della legge 31.11.1992 n.59;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	

	e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni. ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;	
	g) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;	
	h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;	
	l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;	
	m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni della legge o del presente Statuto siano riservati all'assemblea generale;	
	n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 5 del presente Statuto;	
	o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;	
	p) deliberare il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune e l'apertura di sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze.	
	ARTICOLO 36	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla assemblea dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.	
	ARTICOLO 37	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatoria quietanza. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può	

	delegare i propri poteri in tutto o in parte, al vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.	
	TITOLO VII	
	IL COLLEGIO DEI SINDACI	
	ARTICOLO 38	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei soci, la quale nomina anche il Presidente del Collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Essi hanno la responsabilità ed i doveri fissati dalla legge ed il compenso è determinato dall'assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 39	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai	

	sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	
	BILANCIO	
	ARTICOLO 40	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ciascun esercizio l'Organo amministrativo provvede alla redazione ed all'approvazione del bilancio.	
	ARTICOLO 41	
	L'assemblea che approva il bilancio può, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 Aprile 2001 n.142, deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti di gestione risultanti dal bilancio che potranno essere così ripartiti:	
	1. almeno il 30% al Fondo di Riserva ordinaria;	
	2. il 3%, da calcolarsi al netto delle sole riserve obbligatorie, a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	3. un dividendo ai soci in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato alle quote effettivamente versate aumentabile fino al 2% per i soci sovventori ed aumentato del 2% per i portatori di azioni di partecipazione cooperativa;	
	4. una quota, non superiore alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'ISTAT, può essere destinata alla rivalutazione delle quote;	
	5. la rimanente parte verrà destinata al fondo di riserva indivisibile ai sensi dell'art. 12 L. 904/77.	
	L'assemblea che approva il bilancio, può in deroga alle di-	

	sposizioni dei commi precedenti, di destinare i residui attivi alla riserva straordinaria e/o ai fini mutualistici previa destinazione del prescritto 30% alla riserva ordinaria e del 3% a fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	L'assemblea può anche deliberare di accantonare a "riserve indivisibili", alle condizioni di cui all'art. 12 legge n.904/77, tutti i residui attivi di bilancio (anche senza dedurre il 30% a riserva legale) previa destinazione del 3% al fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ARTICOLO 42	
	Il fondo di riserva ordinaria è costituito dall'accantonamento annuo sugli utili netti di esercizio e dalle quote di ammissione di cui all'art.10.	
	ARTICOLO 43	
	Il fondo di riserva straordinaria è costituito dalla quota prevista dall'art. 22.	
	ARTICOLO 44	
	Il fondo per iniziative mutualistiche è costituito dalla quota prevista dall'art. 41 e dalle somme incamerate a titolo di sanzioni di cui all'art.11.	
	ART. 45	
	Il fondo di riserva indivisibile è costituito dall'accantonamento annuo sugli utili netti di esercizio ai sensi dell'art. 12 L. 904/77.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 46	
	Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e determinerà le modalità di liquidazione, i poteri ed i compensi dei liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.	
	TITOLO X	
	FINANZIAMENTI DEI SOCI E DEI TERZI	
	ARTICOLO 47	
	La cooperativa potrà emettere le azioni di partecipazione cooperativa così come regolamentate dagli artt. 5 e 6 della L. 31.01.92 n.59.	
	L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa dovrà essere preceduta dalla redazione di un apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dal quale dovrà risultare:	
	- le modalità di emissioni delle azioni;	
	- la quantità e l'importo delle azioni emesse;	
	- le finalità di tali emissioni;	
	- l'opzione ai soci ed ai lavoratori dipendenti della cooperativa;	
	- la regolamentazione dell'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.	

	TITOLO X BIS	
	CONTROVERSIE	
	ARTICOLO 47 BIS	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di commercio di Bari il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni di nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI - FINALI - TRANSITORIE	
	ARTICOLO 48	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società nonché l'emissione di azioni di partecipazioni cooperativa, dovrà essere disciplinato da regolamenti interni da approvarsi dall'assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 49	
	La società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal C.C. e dalle leggi speciali.	
	Nel caso di scioglimento della società il patrimonio netto di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale sociale versato ed eventualmente rivalutato, e dei dividendi maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.	
	ARTICOLO 50	
	Le clausole mutualistiche in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità tra i soci delle riserve patrimoniali e di devoluzione del patrimonio residuo sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	Firmato: Giuseppe Verrastro - Giuseppe Ladisa notaio (segue	